

	Repertorio n. 16.902	Raccolta n. 10.593
		Registrato a Oristano il 08/11/2024 n. 3252 Serie 1T Euro 200,00
	ATTO COSTITUTIVO	
	DI FONDAZIONE	
	AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 117	
	(CODICE DEL TERZO SETTORE)	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventiquattro, il giorno cinque del mese di no-	
	vembre in Oristano al Corso Umberto I civico 72;	
	5 novembre 2024	
	Dinanzi a me dott. Sergio Pinna, Notaio in Oristano, iscritto	
	nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanu-	
	sei ed Oristano, alla presenza dei testimoni:	
	- Fernanda Floris, nata a Mogoro il giorno 9 giugno 1967, re-	
	sidente a Mogoro, Vico I Viale Trieste n. 4;	
	- Giorgia Cucca, nata a Oristano il giorno 11 ottobre 1971,	
	residente a Oristano, Via Filippo Mameli n. 3/a;	
	è comparso il signor:	
	- Monsignor Roberto Carboni, nato a Scano di Montiferro il	
	giorno 12 ottobre 1958, residente a Oristano, Via Vittorio	
	Emanuele II n. 41, religioso;	
	il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella	
	sua qualità di Arcivescovo e legale rappresentante dell'ente	

ecclesiastico:

- **"ARCIDIOCESI DI ORISTANO"**, con sede in Oristano, Via Vittorio Emanuele II n. 41, indirizzo PEC: oristanocari-
tas@pec.it, codice fiscale 90000270950, partita iva
01120320955, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con
decreto del Ministro dell'Interno in data 20 ottobre 1986, i-
scritto al numero 28 del Registro delle Persone Giuridiche del
Tribunale di Oristano, attualmente detenuto dalla Prefettura
di Oristano;

al presente atto autorizzato in virtù dei poteri al medesimo
spettanti ai sensi della legge italiana e del diritto canoni-
co, del vigente statuto dell'ente nonchè, previo parere favo-
revole del Consiglio diocesano degli affari economici, del
Collegio dei Consultori, del Vicario Generale e dell'Economo
Diocesano, dell'autorizzazione dell'Arcivescovo di Oristano
Monsignor Roberto Carboni in data 11 ottobre 2024, della quale
io Notaio ho preso visione prima d'ora.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, nella predetta qualità, conviene e stipula quanto se-
gue:

Articolo 1

Nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017
n. 117, è costituita dall'"ARCIDIOCESI DI ORISTANO" una Fonda-
zione denominata **"FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DI BONACATU - ENTE
DEL TERZO SETTORE"**.

	La Fondazione potrà far uso della denominazione abbreviata	
	"FONDAZIONE N.S. DI BONACATU - E.T.S."	
	Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore, l'Ente ha l'obbligo di inserire nella denominazione	
	sociale e ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corri-	
	spondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione "Ente	
	del Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S."	
	Articolo 2	
	La Fondazione ha sede in Oristano, Via Cagliari civico 183.	
	Articolo 3	
	La Fondazione ha durata illimitata.	
	Articolo 4	
	La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Fondata su principi d'ispirazione cristiana e cattolica, si	
	pone a sostegno delle iniziative che l'Arcidiocesi di Oristano	
	propone prevalentemente, ma non in via esclusiva, attraverso	
	la Caritas Diocesana Arborense, l'organismo pastorale costitu-	
	ito nell'Arcidiocesi di Oristano al fine di promuovere, anche	
	in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della	
	carità della comunità ecclesiale, in forme consone ai tempi e	
	ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della	
	giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione a-	
	gli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.	
	Per la realizzazione delle proprie finalità la Fondazione po-	

trà svolgere le seguenti attività di interesse generale:

1) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (di cui alla lettera "a" del D.lgs 117/2017);

2) interventi e prestazioni sanitarie (di cui alla lettera "b" del D.lgs 117/2017);

3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (di cui alla lettera "c" del D.lgs 117/2017);

4) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (di cui alla lettera "e" del D.lgs 117/2017);

5) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (di cui alla lettera "h" del D.lgs 117/2017);

6) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-

le previste dall'art. 5 del D.Lgs 117/2017 (di cui alla lettera "i" del D.lgs 117/2017);

7) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (di cui alla lettera "l" del D.lgs 117/2017);

8) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (di cui alla lettera "p" del D.lgs 117/2017);

9) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (di cui alla lettera "q" del D.lgs 117/2017);

10) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (di cui alla lettera "r" del D.lgs 117/2017);

11) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (di cui alla let-

tera "u" del D.lgs 117/2017);

12) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (di cui alla lettera "z" del D.lgs 117/2017);

13) svolgimento di attività anche a mezzo di altri enti che abbiano i medesimi fini istituzionali.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall’Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Anche in attuazione di quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 19.05.2021 numero 107, la Fondazione, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo, potrà prestare assistenza per facilitare la concessione di credito da parte di Banche, società finanziarie e simili, anche concedendo idonee garanzie, in favore di persone, svantaggiate e sovraindebitate, nonchè di vittime dell’usura o simili.

La Fondazione potrà:

	a) mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;	
	b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;	
	c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;	
	d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;	
	e) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;	
	f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazio-	

ne dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative

idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i

relativi addetti ed il pubblico;

g) sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere

economico e di commercializzazione, ritenuta utile, di suppor-

to o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali

della Fondazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contribu-

ti, nei limiti di legge (e in particolare dell'art. 7 del

d.lgs. 117/2017);

h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al

perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione potrà avvalersi del supporto di professionisti,

Enti (Società e Istituti di ricerca) ed Organismi, anche me-

diante appositi accordi e convenzioni.

La Fondazione può avvalersi di personale dipendente nei modi

previsti dalla legge.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento

delle proprie attività, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.

117/2017.

E' vietato alla Fondazione lo svolgimento di attività diverse

da quelle istituzionali, se non quelle a queste direttamente

connesse, purché secondarie e strumentali rispetto

all'attività di interesse generale, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Restano di esclusiva competenza dell'Arcidiocesi di Oristano

le attività di indirizzo pastorale, di animazione e promozione socioculturale e della carità nella comunità ecclesiale e del coordinamento delle opere diocesane, salvo che l'Arcivescovo pro tempore di Oristano non voglia con apposito atto affidarne la gestione alla Fondazione.

Articolo 5

La Fondazione è retta dallo statuto che, sottoscritto come per legge, previa lettura da me Notaio datane al comparente, presenti i testimoni, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Articolo 6

Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito dal fondo di dotazione, consistente, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 22 del D.Lgs. 117/2017, nella somma complessiva di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), che viene conferita, a titolo di donazione, dall'unico fondatore mediante:

- numero 1 (uno) assegno circolare di pari importo, all'ordine di me notaio, recante la clausola di non trasferibilità, emesso dal Banco di Sardegna S.p.A., Filiale di Oristano, Vico Garibaldi n. 2, in data 21.10.2024, numero 3901446544 - 08.

Il predetto assegno viene contestualmente consegnato a me notaio dal comparente affinché lo versi nel proprio "conto corrente dedicato" (art. 1, comma 63, lettera b), della legge 27.12.2013 n. 147) e affinché ne prenda nota nel Registro delle somme e valori, con l'incarico irrevocabile di mettere a

disposizione la predetta somma al rappresentante legale della fondazione, ad avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ovvero di restituirla al fondatore stesso nell'ipotesi in cui il riconoscimento della personalità giuridica venga negato.

L'Ente Fondatore dispone sin d'ora che, ad avvenuta iscrizione, la somma di denaro sopra indicata venga messa nella disponibilità del Presidente dell'organo amministrativo della fondazione mediante assegno/i circolare/i.

Il sottoscritto Notaio, al fine di consentire l'iscrizione della Fondazione al RUNTS, tenuto conto della dotazione patrimoniale di cui sopra, ai sensi dell'art. 16 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali in data 15.09.2020, numero 106/2020, attesta la sussistenza del patrimonio minimo, in conformità all'art. 22, comma 4, del D.Lgs 117/2017.

Articolo 7

A comporre il Consiglio di amministrazione, per il primo triennio, fino alla data fissata per l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, vengono nominati, in numero di 7 (sette), i signori:

- don **Maurizio Spanu**, nato a Oristano il giorno 15 settembre 1987, residente a Cabras, Via Giacomo Leopardi n. 116, religioso, codice fiscale: SPN MRZ 87P15 G113T, cittadino ita-

	liano;	
	- monsignor Alessandro Floris , nato a Genoni il giorno 17	
	febbraio 1976, residente a Oristano, Piazza Duomo n. 3,	
	religioso, codice fiscale: FLR LSN 76B17 D968C, cittadino ita-	
	liano;	
	- don Alejandro (prenome) Garcia (cognome), nato a La Habana	
	(Cuba) il giorno 12 ottobre 1993, residente a Siamaggiore, Via	
	San Ciriaco n. 2, religioso, codice fiscale: GRC LND 93R12	
	Z504A, cittadino italiano;	
	- don Enrico Perlato , nato a Saronno il giorno 13 novembre	
	1975, residente a Nurachi, Piazza Chiesa n. 6, religioso, co-	
	dice fiscale: PRL NRC 75S13 I441G, cittadino italiano;	
	- dott.ssa Maria Grazia Serra , nata a Oristano il giorno 8	
	settembre 1970, residente a Oristano, Via Claudio Monteverdi	
	n. 35, architetto, codice fiscale: SRR MGR 70P48 G113I, citta-	
	dina italiana;	
	- Maria Lisa Serra , nata a Cagliari il giorno 26 gennaio 1957,	
	residente a Oristano, Via Sant'Ignazio n. 20, pensionata, co-	
	dice fiscale: SRR MLS 57A66 B354F, cittadina italiana;	
	- Gianni Spanu , nato a Oristano il giorno 6 marzo 1962, resi-	
	dente a Oristano, Via Galileo Galilei n. 29, impiegato, codice	
	fiscale: SPN GNN 62C06 G113H, cittadino italiano.	
	Presidente del Consiglio di amministrazione viene nominato don	
	Maurizio Spanu, sopra generalizzato.	
	Articolo 8	

L'Ente fondatore, per il primo triennio, fino alla data fissata per l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, nomina quale organo di controllo monocratico, anche con funzioni di controllo contabile, la signora:

- ragioniera **Francesca Cannas**, nata a Cagliari il giorno 18 luglio 1973, residente a Solarussa, località Pardu Nou n. 63, con studio in Oristano, Via Umbria n. 2, ragioniera commercialista, codice fiscale: CNN FNC 73L58 B354F, cittadina italiana, iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Oristano al numero 59/A, e nel Registro dei Revisori legali dei conti al numero 80352, giusta Decreto Ministeriale del 7.06.1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 50 del 25.06.1999.

L'Ente fondatore precisa che la ragioniera Francesca Cannas, così come anche previsto dall'art. 9 dello statuto dell'Ente, ha comunicato prima d'ora che eseguirà le proprie prestazioni a titolo gratuito.

Articolo 9

Per l'osservanza di quanto sopra le parti si obbligano come per legge ed eleggono domicilio come in comparsa.

Spese e tasse del presente atto e conseguenti tutte sono a carico dell'"ARCIDIOCESI DI ORISTANO".

Ai sensi dell'art. 82, quinto comma, del D.Lgs 117/2017, il

	presente atto è esente dall'imposta di bollo poichè trattasi	
	di costituzione di ente del terzo settore.	
	La parte, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del	
	Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 30.06.2003 n.	
	196, dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento	
	dei dati contenuti nel presente atto.	
	L'"ARCIDIOCESI DI ORISTANO", come sopra rappresentata, dichia-	
	ra di voler essere iscritta nella sezione "Altri Enti del Ter-	
	zo Settore" del RUNTS (art. 3 del D.M. 106/2020).	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che viene	
	sottoscritto, in fine ed a margine degli altri fogli, alle ore	
	diciassette e dieci minuti, dal comparente, dai testimoni e da	
	me Notaio, previa lettura da me datane, presenti i testimoni,	
	al comparente il quale, su mia domanda, dichiara l'atto con-	
	forme alla sua volontà.	
	Consta l'atto di quattro fogli, parte manoscritti da me Notaio	
	e parte dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia	
	direzione, sulle prime dodici facciate e fin qui della tredici-	
	esima facciata.	
	Roberto Carboni	
	Fernanda Floris	
	Giorgia Cucca	
	Dott. Sergio Pinna, Notaio	

	Allegato "A"	all'atto n. 10.593
	STATUTO	
	"FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DI BONACATU -	
	ENTE DEL TERZO SETTORE"	
	Articolo 1	
	Costituzione e Denominazione	
	È costituita la "FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DI BONACATU - ENTE	
	DEL TERZO SETTORE", che potrà agire anche sotto la denomina-	
	zione abbreviata "FONDAZIONE N.S. DI BONACATU - E.T.S.", il	
	cui Fondatore è l'Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto	
	Arcidiocesi di Oristano, che agisce nella persona	
	dell'Arcivescovo pro tempore di Oristano, suo Legale Rappre-	
	sentante.	
	La Fondazione rientra nell'ambito del più ampio genere delle	
	Fondazioni, disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo	
	Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117,	
	nonché dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni	
	di attuazione.	
	Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente ha	
	l'obbligo di inserire nella denominazione e ha l'obbligo di	
	farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunica-	

	zioni al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o	
	l'acronimo "E.T.S.".	
	Articolo 2	
	Sede e Durata	
	La Fondazione può svolgere attività in Italia e all'estero e	
	ha sede in Oristano (OR) in via Cagliari n. 183.	
	Lo spostamento della sede legale nel medesimo Comune non com-	
	porterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera	
	del Consiglio di Amministrazione, pubblicizzata nelle forme di	
	legge.	
	La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che	
	all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni	
	altro genere di unità locale consentita dalle norme.	
	La Fondazione ha durata illimitata.	
	Articolo 3	
	Scopi e Attività	
	La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Fondata su principi d'ispirazione cristiana e cattolica, si	
	pone a sostegno delle iniziative che l'Arcidiocesi di Oristano	
	propone prevalentemente, ma non in via esclusiva, attraverso	

la Caritas Diocesana Arborense, l'organismo pastorale costituito nell'Arcidiocesi di Oristano al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.

Per la realizzazione delle proprie finalità la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale:

1) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (di cui alla lettera "a" del D.lgs 117/2017);

2) interventi e prestazioni sanitarie (di cui alla lettera "b" del D.lgs 117/2017);

3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (di cui alla lettera "c" del D.lgs 117/2017);

4) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e rici-

	claggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (di cui alla	
	lettera "e" del D.lgs 117/2017);	
	5) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (di	
	cui alla lettera "h" del D.lgs 117/2017);	
	6) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche e-	
	ditoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-	
	le previste dall'art. 5 del D.Lgs 117/2017 (di cui alla lette-	
	ra "i" del D.lgs 117/2017);	
	7) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e forma-	
	tivo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della po-	
	vertà educativa (di cui alla lettera "l" del D.lgs 117/2017);	
	8) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revi-	
	sione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui	
	all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno	
	2016, n. 106 (di cui alla lettera "p" del D.lgs 117/2017);	
	9) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle	
	infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni,	
	nonché ogni altra attività di carattere residenziale tempora-	
	neo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,	
	formativi o lavorativi (di cui alla lettera "q" del D.lgs	

117/2017);

10) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (di cui alla lettera "r" del D.lgs 117/2017);

11) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (di cui alla lettera "u" del D.lgs 117/2017);

12) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (di cui alla lettera "z" del D.lgs 117/2017);

13) svolgimento di attività anche a mezzo di altri enti che abbiano i medesimi fini istituzionali.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Anche in attuazione di quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 19.05.2021

numero 107, la Fondazione, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo, potrà prestare assistenza per facilitare la concessione di credito da parte di Banche, società finanziarie e simili, anche concedendo idonee garanzie, in favore di persone, svantaggiate e sovraindebitate, nonchè di vittime dell'usura o simili.

La Fondazione potrà:

a) mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;

e) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti ed il pubblico;

g) sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico e di commercializzazione, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge (e in particolare dell'art. 7 del d.lgs. 117/2017);

h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, Enti (Società e Istituti di ricerca) ed Organismi, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

La Fondazione può avvalersi di personale dipendente nei modi previsti dalla legge.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento

	delle proprie attività, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.	
	117/2017.	
	E' vietato alla Fondazione lo svolgimento di attività diverse	
	da quelle istituzionali, se non quelle a queste direttamente	
	connesse, purché secondarie e strumentali rispetto	
	all'attività di interesse generale, ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.	
	Restano di esclusiva competenza dell'Arcidiocesi di Oristano	
	le attività di indirizzo pastorale, di animazione e promozione	
	socioculturale e della carità nella comunità ecclesiale e del	
	coordinamento delle opere diocesane, salvo che l'Arcivescovo	
	pro tempore di Oristano non voglia con apposito atto affidarne	
	la gestione alla Fondazione.	
	Articolo 4	
	Patrimonio	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dota-	
	zione di valore pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola ze-	
	ro zero), comunque non inferiore a quanto previsto nell'art.	
	22 del Codice del Terzo Settore o dalle successive disposizio-	
	ni normative.	
	Il patrimonio stesso potrà inoltre essere incrementato, oltre	
	che dal Fondatore, anche da altri soggetti, pubblici e priva-	
	ti, mediante donazioni, devoluzioni ereditarie, legati ed al-	

	tre elargizioni in genere disposte con espressa destinazione	
	di incremento della dotazione patrimoniale e anche con eventuale	
	destinazione di rendite a patrimonio e con altri beni acquisiti con economie di gestione.	
	La Fondazione persegue i propri fini utilizzando:	
	a) le rendite del patrimonio, al netto dell'eventuale quota di	
	rendita destinata a patrimonio, su deliberazione del consiglio;	
	b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di	
	qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire alla Fondazione a	
	qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati all'incremento della dotazione patrimoniale; i contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;	
	c) i contributi versati da altri soggetti a condivisione degli scopi della Fondazione;	
	d) i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;	
	e) gli eventuali proventi delle attività gestionali previste dallo statuto (anche derivanti dalle cc.dd. attività diverse ex art. 6 D.Lgs. 117/2017);	
	f) ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali, promosse, organizzate e	

gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvederà a investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che il consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione stessa.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Durante la vita della Fondazione, è fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di fondi patrimoniali o rendite, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore, che per legge, statuto o regolamento abbiano le medesime finalità.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministra-

zione, o nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o l'estinzione dell'ente, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Statuto.

Articolo 5

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) L'Organo di Controllo.

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo dallo stesso Fondatore, e successivamente dal medesimo Fondatore, più precisamente con Decreto dell'Arcivescovo pro tempore di Oristano; possono essere riconfermati.

Le cariche del Presidente e lo stesso Consiglio di Amministrazione durano tre esercizi, fatta salva la revoca, per giusta causa, da parte dello stesso Fondatore, e scadono alla data della riunione fissata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ovvero, comunque, in assenza di convocazione per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dal termine dell'ultimo eserci-

	zio della loro carica.	
	La cessazione delle cariche per scadenza del termine ha effet-	
	to dal momento in cui le stesse cariche e i relativi organi	
	della Fondazione sono stati ricostituiti.	
	L'Organo di Controllo è nominato per la prima volta nell'atto	
	costitutivo dallo stesso Fondatore. Successivamente, è nomina-	
	to dal Consiglio di Amministrazione.	
	Le adunanze degli organi collegiali sono convocate da chi le	
	presiede con avviso scritto, inviato con qualsiasi mezzo che	
	consenta di conservare prova dell'avvenuta ricezione, conte-	
	nente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni	
	prima dell'adunanza: in caso di urgenza il termine è ridotto a	
	ventiquattro ore.	
	Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della me-	
	tà più uno dei membri. Per la validità delle deliberazioni è	
	richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Articolo 6	
	Il Presidente	
	Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione. Il suo mandato coincide con quello	
	dell'organo collegiale.	
	E' nominato per la prima volta nell'atto costitutivo dallo	
	stesso Fondatore, e successivamente dal medesimo Fondatore.	

Il Presidente, chierico o laico, ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

Al Presidente spetta la rappresentanza attiva e passiva della Fondazione, con firma libera, in giudizio e per qualsiasi attività, anche di fronte a tutti i pubblici uffici, privati e terzi in genere, con i più ampi poteri per la ordinaria amministrazione.

In particolare:

a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione, anche esercitando la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;

b) riscuote pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e ne rilascia quietanza, potendo operare con istituti di credito, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso, eseguire bonifici e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le sue mansioni;

c) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) disporre autonomamente di spese fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), che andranno ratificate dal Consiglio di Amministrazione nella prima riu-

	nione utile.	
	Il Presidente sorveglia il buon andamento della Fondazione,	
	assicura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma	
	qualora si renda necessario.	
	Il Presidente cura, inoltre, le relazioni con le istituzioni,	
	le imprese, gli enti pubblici e privati, anche al fine di in-	
	staurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle inizia-	
	tive della Fondazione.	
	Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti	
	di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre	
	a ratifica dello stesso Consiglio, appositamente convocato,	
	entro trenta giorni dall’adozione dei provvedimenti urgenti.	
	Il Presidente può delegare singoli compiti ad altri Consiglie-	
	ri.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci	
	il Consigliere di Amministrazione più anziano di età.	
	Articolo 7	
	Consiglio di Amministrazione	
	I componenti dell’Organo di Amministrazione sono nominati dal	
	Fondatore nell’atto costitutivo e successivamente dal medesimo	
	Fondatore.	
	Devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità perso-	
	nale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza pro-	

fessionale, e indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di componenti, chierici o laici, da un minimo di tre ad un massimo di sette, compreso il Presidente, di cui uno almeno sacerdote, che ne cura l'assistenza spirituale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 30 novembre e il 30 aprile, per deliberare rispettivamente l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero il Fondatore ovvero l'Organo di Controllo.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso ai membri dell'Organo di Amministrazione, al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal

computo gli astenuti.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto nonché lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione e la scissione della fondazione devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell’Organo di Amministrazione.

Nei casi ritenuti opportuni, indicati nell'avviso di convocazione, le adunanze possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o audio/video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'adunanza l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'adunanza si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante.

Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più Consiglieri, compreso il Presidente, entro trenta giorni, provvederà alla loro sostituzione il Fondatore.

Tutti i Consiglieri, compreso il Presidente, nominati in so-

stituzione dei precedenti nel corso di un mandato, decadono dalla carica insieme agli altri, alla scadenza naturale del mandato originario.

Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e provvederà alla sua nomina il Fondatore.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio e dovrà essere sostituito dal Fondatore secondo le norme del presente articolo.

I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Le cariche dei membri dell'Organo di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall'Organo stesso, secondo quanto indicato al successivo art. 9.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale nonché il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti;

b) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;

	c) deliberare le modifiche dello Statuto;	
	d) predisporre la formulazione e l'indicazione degli indirizzi dell'attività della Fondazione, nonché la valutazione dei risultati della medesima;	
	e) predisporre e deliberare le variazioni di bilancio;	
	f) deliberare l'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;	
	g) elaborare, ottenuto il parere del Fondatore, le proposte di modifiche statutarie, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti;	
	h) emanare regolamenti per la disciplina interna della Fondazione, compreso il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento delle specifiche strutture operative di cui dispone la Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;	
	i) deliberare l'attribuzione e la misura del compenso spettante ai membri dell'Organo di Controllo;	
	j) nominare, occorrendo, un Direttore Generale e/o Esecutivo, su proposta del Presidente, stabilendone le funzioni, i compiti e la durata dell'incarico, oltre a determinarne la retribuzione e la qualifica del rapporto;	
	k) deliberare sull'assunzione e/o il licenziamento del personale dipendente, determinandone il trattamento giuridico ed economico;	
	l) nominare, su proposta del Presidente, tra i consiglieri ov-	

	vero tra il personale dipendente ovvero tra terzi che eserci-	
	tino la carica a titolo gratuito, un Segretario, che partecipi	
	alle adunanze del Consiglio e ne rediga il verbale, esegua le	
	disposizioni del Presidente per l'applicazione delle delibera-	
	zioni del Consiglio, compili i libri contabili e provveda alla	
	tenuta dei libri dell'Ente;	
	m) adempiere a tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Con-	
	siglio di Amministrazione dalla legge e dal presente Statuto.	
	Articolo 8	
	Organo di Controllo	
	e	
	Revisore	
	L'Organo di Controllo può essere monocratico o in forma colle-	
	giale.	
	L'Organo di Controllo è nominato dal Fondatore nell'atto co-	
	stitutivo e successivamente dall'organo amministrativo.	
	Se è collegiale, l'Organo di Controllo è composto da 3 (tre)	
	membri effettivi e 2 (due) supplenti.	
	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre)	
	esercizi e sono rieleggibili.	
	La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibi-	
	le con quella di componente del Consiglio di amministrazione.	
	I componenti dell'Organo di controllo devono essere in posses-	

so dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma del codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti almeno dal Presidente del Collegio.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo, nel caso in cui non si proceda alla nomina del revisore, esercita, inoltre, il controllo contabile sulla Fondazione nonché compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, ed attesta che il bilancio sociale - ove obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti - sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo medesimo.

L'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad

	atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	Il/i componente/i dell'Organo di Controllo deve/devono parte-	
	cipare - senza diritto di voto - alle riunioni del Consiglio	
	di Amministrazione in cui debbano essere discussi argomenti di	
	valenza economico-finanziaria: lo stesso può comunque essere	
	invitato a partecipare, sempre senza diritto di voto, anche in	
	occasione delle altre sedute.	
	La Fondazione, salvo quanto sopra indicato per l'organo di	
	controllo, nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società	
	di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro,	
	al ricorrere dei presupposti di legge.	
	Il Revisore Legale deve essere in possesso dei requisiti di	
	onorabilità, professionalità ed indipendenza.	
	La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revi-	
	sori legali dei conti, in prima istanza dal Fondatore	
	nell'atto costitutivo e successivamente dall'organo ammini-	
	strativo.	
	Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazio-	
	ne, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed	
	accertare la regolare tenuta della contabilità della Fondazio-	
	ne.	
	Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministra-	
	zione.	

Il Revisore dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

Articolo 9

- Compensi - esclusione - recesso

Le cariche di Presidente e di Consigliere dell’Organo di Amministrazione sono sempre gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio ed approvate dall’Organo stesso.

Al/ai componente/i dell’Organo di Controllo, salvo che lo/gli stesso/i non decidesse/decidessero di offrire le sue / le loro prestazioni a titolo gratuito, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, competerà un compenso, secondo le tariffe professionali vigenti, deliberato dal medesimo Consiglio di Amministrazione al momento della loro nomina.

Per le cariche sociali è possibile altresì prevedere rimborsi per spese sostenute per conto e nell’interesse della Fondazione e per l’esercizio del mandato, sempre nei limiti di quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

Tutti i componenti degli organi della Fondazione possono recedere dalle proprie cariche, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, a garanzia anche dell’ordinaria amministrazione, nelle modalità stabilite dalla normativa vigente.

In particolare, i membri dell'Organo di Amministrazione decadono dalla carica dopo 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dall'Organo di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Articolo 10

Esercizio finanziario - Trasparenza

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto della peculiare natura della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno decorso.

	La gestione delle risorse è orientata al criterio di un uso	
	parsimonioso dei beni e delle risorse.	
	Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive com-	
	petenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni	
	nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli im-	
	pegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli	
	stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione di	
	riserve, utili e avanzi di gestione, a meno che la destinazio-	
	ne o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano	
	effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore, che per	
	legge, statuto o regolamento abbiano le medesime finalità.	
	La Fondazione pubblica su un proprio sito web ovvero su quello	
	della Caritas Diocesana ovvero su quello dell’Arcidiocesi di	
	Oristano ogni informazione necessaria all’assolvimento degli	
	obblighi di trasparenza in qualsivoglia maniera connessi alle	
	proprie attività a norma della legge ed entro i termini stabi-	
	liti dalla stessa.	
	Il bilancio e le altre informazioni richieste dal D.Lgs. n.	
	117/17 dovranno inoltre essere depositati presso il Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	Articolo 11	
	Operazioni straordinarie - Estinzione	

	La Fondazione può trasformarsi, fondersi o scindersi, ai sensi	
	della normativa vigente, su proposta o sentito il parere del	
	Fondatore, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione	
	a maggioranza assoluta o dell’Organo di Controllo, nei casi	
	previsti.	
	In caso di estinzione/scioglimento dell’Ente, il patrimonio	
	residuo è devoluto, su conforme parere del competente Ufficio	
	del Registro del Terzo settore, e salva diversa destinazione	
	imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo	
	le determinazioni dell’Organo competente in sede di decisione	
	di scioglimento.	
	Articolo 12	
	Clausola di rinvio	
	La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quan-	
	to non espressamente previsto, dalle norme del Codice civile,	
	dalle disposizioni di attuazione del medesimo, dal Decreto Le-	
	gislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, nonché da	
	ogni altra normativa in materia, correlata ai settori di atti-	
	vità in cui opera.	
	Roberto Carboni	
	Fernanda Floris	
	Giorgia Cucca	
	Dott. Sergio Pinna, Notaio	

	Repertorio n. 16.991	Raccolta n. 10.656
		Registrato a Oristano il18/12/2024
	MODIFICA	n. 3774
		Serie 1T
		Euro 200,00
	DI ATTO COSTITUTIVO	
	DI FONDAZIONE	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciassette del mese di	
	dicembre in Oristano al Corso Umberto I civico 72;	
	17 dicembre 2024	
	Dinanzi a me dott. Sergio Pinna, Notaio in Oristano, iscritto	
	nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanu-	
	sei ed Oristano, alla presenza dei testimoni:	
	- Barbara Taioli, nata a Sorgono il giorno 17 maggio 1981, re-	
	sidente a Oristano, Vico Tirso n. 15;	
	- Fernanda Floris, nata a Mogoro il giorno 9 giugno 1967, re-	
	sidente a Mogoro, Vico I Viale Trieste n. 4;	
	è comparso il signor:	
	- Monsignor Roberto Carboni, nato a Scano di Montiferro il	
	giorno 12 ottobre 1958, residente a Oristano, Via Vittorio	
	Emanuele II n. 41, religioso;	
	il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella	
	sua qualità di Arcivescovo e legale rappresentante dell'ente	
	ecclesiastico:	

costituita con l'atto a mio rogito in data 5 novembre 2024,
repertorio numero 16.902/10.593, infra meglio individuato, in
corso di iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore (RUNTS) al fine del conseguimento della persona-
lità giuridica e dell'acquisizione della qualifica di Ente del
Terzo Settore;

al presente atto autorizzato in virtù dei poteri spettantigli
ai sensi di legge e del vigente statuto dell'Ente;
il quale interviene al presente atto al solo fine di prendere
atto della modifica di cui in appresso.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono
certo,

premettono quanto segue

1) in virtù dell'atto a mio rogito in data 5 novembre 2024,
repertorio numero 16.902/10.593, registrato a Oristano in data
8.11.2024 al numero 3252, è stata costituita la "FONDAZIONE
NOSTRA SIGNORA DI BONACATU - ENTE DEL TERZO SETTORE", con sede
in Oristano, Via Cagliari n. 183, codice fiscale 90063410956;

2) nel predetto atto a mio rogito in data 5 novembre 2024,
l'"ARCIDIOCESI DI ORISTANO" aveva erroneamente dichiarato "di
voler essere iscritta nella sezione "Altri Enti del Terzo Set-
tore" del RUNTS (art. 3 del D.M. 106/2020)";

3) in realtà, l'"ARCIDIOCESI DI ORISTANO" intendeva dichiarare
di voler iscrivere la predetta "FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DI
BONACATU - ENTE DEL TERZO SETTORE" nella sezione "Altri Enti

	del Terzo Settore" del RUNTS (art. 3 del D.M. 106/2020), al	
	fine del conseguimento per quest'ultima della personalità giu-	
	ridica e dell'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo	
	Settore per la medesima Fondazione.	
	Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale	
	del presente atto, l'"ARCIDIOCESI DI ORISTANO", come sopra	
	rappresentata, dichiara di rettificare/modificare l'atto a mio	
	rogito in data 5 novembre 2024, repertorio numero	
	16.902/10.593, meglio sopra individuato, e, a tal fine, a mo-	
	difica dell'art. 9, quinto comma, dell'atto costitutivo in da-	
	ta 5.11.2024, più volte citato, dichiara di voler iscrivere la	
	"FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DI BONACATU - ENTE DEL TERZO SETTO-	
	RE" nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del RUNTS	
	(art. 3 del D.M. 106/2020), al fine del conseguimento per	
	quest'ultima della personalità giuridica e dell'acquisizione	
	della qualifica di Ente del Terzo Settore per la medesima Fon-	
	dazione.	
	Si precisa che, ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Na-	
	zionale del Terzo Settore, la Fondazione in parola potrà inse-	
	rire nella propria denominazione la locuzione "Ente del Terzo	
	Settore" o l'acronimo "E.T.S.".	
	L'"ARCIDIOCESI DI ORISTANO", come sopra rappresentata, dichia-	
	ra che:	
	- la "FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DI BONACATU" non è da inten-	
	dersi quale ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e co-	

munque non intende acquisire tale qualifica;

- la "FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DI BONACATU", priva della natura di ente ecclesiastico, intende invece iscriversi nel RUNTS, acquisire la personalità giuridica e lo status di Ente del Terzo Settore regolato esclusivamente dalle norme del diritto italiano, in particolare del diritto civile.

Fermi ed invariati tutti gli altri articoli dell'atto costitutivo sopra citato e dello statuto a quest'ultimo allegato.

La "FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DI BONACATU", come sopra rappresentata, prende atto di quanto sopra e, per quanto occorrer possa, presta ogni più ampio e necessario consenso.

Per l'osservanza di quanto sopra le parti si obbligano come per legge ed eleggono domicilio come in comparsa.

Ai sensi dell'art. 82, quinto comma, del D.Lgs 117/2017, il presente atto è esente dall'imposta di bollo poichè trattasi di atto collegato alla costituzione di un ente del terzo settore.

Le parti, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 30.06.2003 n. 196, dichiarano di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nel presente atto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che viene sottoscritto, in fine ed a margine dell'altro foglio, alle ore quattordici e cinquanta minuti, dai comparenti, dai testimonie da me Notaio, previa lettura da me datane, presenti i testimo-

ni, ai componenti i quali, su mia domanda, dichiarano l'atto
conforme alla loro volontà.

Consta l'atto di due fogli, parte manoscritti da me Notaio e parte dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, sulle prime cinque facciate e fin qui della sesta facciata.

Roberto Carboni

Maurizio Spanu

Barbara Taioli

Fernanda Floris

Dott. Sergio Pinna, Notaio